

AGGIORNAMENTO PERIODICO IN MATERIA DI **AMBIENTE & SICUREZZA**

CIRCOLARE N° 02/2016

... **IN EVIDENZA**

MARZO 2016



SCADENZA

AGGIORNAMENTO PERIODICO FORMAZIONE DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI

Si sta avvicinando una **importante scadenza** relativa alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori [art. 37 c.1,7 del D.Lgs. 81/08].

Secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, per tutte le figure suddette è obbligatorio infatti un aggiornamento **quinquennale** della formazione della durata minima di **6 ore**.

In particolare in caso di formazione "RICONOSCIUTA", ovvero in caso di formazione erogata nel periodo dal 26 gennaio 2007 al 26 gennaio 2012, dovrà essere effettuato l'aggiornamento periodico entro il **26 gennaio 2017**.

In caso di formazione erogata dopo il 26 gennaio 2012 l'aggiornamento dovrà essere svolto invece nel quinquennio successivo a partire **dalla data di esecuzione di ogni singolo corso**.

Si ricorda che l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 prevede che l'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi.

Si consiglia pertanto di provvedere alla verifica della formazione erogata ed alla programmazione della formazione residua, sia essa formazione di base o di aggiornamento periodico, al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e relativi Accordi Stato-Regione.

In caso di inadempienza di quanto sopra, sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 € [art. 55 c.5 lett. c) D.Lgs. 81/08].

OBBLIGO FORMAZIONE DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI

Formazione ex novo (neo assunti, ecc.)

Come è noto in base a quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione deve avvenire in occasione:

- a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori deve poi essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Anche i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.


I contenuti della formazione comprendono:



- a) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) Valutazione dei rischi;
- d) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal decreto legislativo 81/08 per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Per quanto attiene durata, contenuti e modalità di svolgimento dei singoli percorsi formativi e delle frequenze di aggiornamento si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e successivo Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alla classificazione di rischio dell'azienda in base al settore o comparto di appartenenza.

In caso di inadempienza di quanto sopra, sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 € [art. 55 c.5 lett. c) D.Lgs. 81/08].





SCADENZA

AGGIORNAMENTO PERIODICO FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Anche in questo caso si sta avvicinando una **importante scadenza** relativa alla formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi [art. 34 c.1 D.Lgs. 81/08].

In particolare coloro che hanno effettuato la formazione ai sensi del D.M. 16/01/1997, ovvero prima dell'entrata in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, risultano in regola, ma dovranno effettuare l'aggiornamento periodico entro il **26 gennaio 2017**.

Coloro che invece hanno provveduto alla propria formazione dopo il 26 gennaio 2012, quindi secondo le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, l'aggiornamento dovrà essere svolto nel quinquennio successivo a partire **dalla data di esecuzione del corso**.

In entrambi i casi la durata del corso di aggiornamento è relativa al livello di rischio dell'impresa: **rischio basso 6 ore, rischio medio 10 ore, rischio alto 14 ore**.

Si ricorda che i Datori di lavoro/R.S.P.P. ante 31/12/1996, o "esonerati 626" o che comunque non hanno mai effettuato alcuna formazione, devono provvedere **immediatamente** ad effettuare dei corsi, a seconda della loro categoria di rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore).

Si consiglia pertanto di provvedere alla verifica ed alla eventuale programmazione della formazione residua, al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e relativi Accordi Stato-Regione.

In caso di inadempienza di quanto sopra, sono previsti l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.740 € a 7.014,40 € [art. 55 c.1 lett. b) D.Lgs. 81/08].

Restiamo a completa disposizione per informazioni e/o chiarimenti in merito.



0583 490690 r.a.



0583 492954



Info@steng.it